Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 28 luglio 2005

Prot. n. 1395 Uff. III

Oggetto: Anno scolastico 2005/2006 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA

...

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Sono confermate le istruzioni a suo tempo impartite con C.M. n. 220 del 20 settembre 2000 e con le note tecniche allegate alle annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente concernenti la competenza delle istituzioni scolastiche, attraverso l'utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto, nella gestione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali. Ovviamente i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001, n. 448, prima di assumere nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto, attribuiranno, con il consenso degli interessati, i citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione per tale insegnamento, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

...

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo

Ministero della pubblica istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola – Uff. III

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Nota prot. n. **1004** del **21 luglio 2006**

Oggetto: Anno scolastico 2006/07. Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

…

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Tutti gli **spezzoni**, senza limitazioni di orario, devono essere inclusi nel piano di disponibilità, ai fini dello scorrimento delle graduatorie permanenti. Quanto sopra, sia al fine di aumentare il contingente di ore conferibili al personale inserito nelle graduatorie permanenti, sia per dare maggiore stabilità ai servizi scolastici. Le eventuali disponibilità residuate dalle precedenti operazioni sulle graduatorie permanenti saranno utilizzate dai Dirigenti scolastici per le operazioni di propria competenza.

…

Il Capo Dipartimento
Pasquale Capo

Nota MIUR 27.08.2014, prot. n. 8481

Anno scolastico 2014/2015 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A..

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2014/15.

…

Conferimento di ore di insegnamento ***pari o inferiori a 6 ore settimanali***

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto come da art. 3 CCNI 26/3/2014 non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

Disposizioni particolari per la scuola primaria

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora a partire dalle 11 ore di insegnamento (anche quando le stesse

), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D. M. 13 giugno 2007 n. 131.

…

Il Capo Dipartimento Luciano Chiappetta

Sono un direttore di Ufficio Scuola per l'Irc e desidero porle alcuni quesiti:

1. Un Idr può essere spostato da una scuola all'altra, anche da una scuola superiore ad una primaria? Un preside può esigere dall'Ufficio Scuola la permanenza dello stesso Idr nella scuola per "continuità didattica"? E questa quanto deve durare?

2. Il nostro Vescovo desidera la presenza dei sacerdoti nella scuola superiore. Ma, in una scuola con per es. 12 ore, è possibile assegnare uno spezzone di ore al sacerdote e creare una frammentazione in quell'istituto?

3. E' regolare diminuire il numero di ore a un laico per consentire la presenza di un sacerdote nella scuola? Grazie

1) Certamente un Idr può essere spostato da una scuola superiore ad una primaria per volontà dell'ordinario diocesano (che ovviamente farebbe bene a motivare la propria decisione all'interessato). Il preside può senz'altro chiedere la permanenza di un Idr nella scuola per continuità didattica (principio che peraltro dovrebbe stare a cuore anche all'autorità ecclesiastica), ma l'ordinario diocesano può spostare l'Idr senza essere tenuto a motivare la propria decisione al capo d'istituto.

2) La presenza dei sacerdoti nella scuola deve comunque rispettare la normativa vigente. In teoria è possibile spezzare 12 ore nella stessa scuola tra due Idr, ma ordinariamente dovrebbe essere assicurato un orario di almeno 9 ore settimanali (CM 217/78, CM 211/86). Inoltre l'art. 47, c. 7, del CCNL 4-8-1995, oggi trasformato nell'art. 37, c. 6, del CCNL 24-7-2003, prevede che si favorisca il progressivo ampliamento dell'orario degli spezzonisti e quindi impedisce che si dia luogo a nuovi incarichi in presenza di Idr che possono ancora completare il proprio orario di servizio
(cfr. anche CM 302/95 e CM 158/96). Proprio il citato
CCNL 24-7-2003 ha poi introdotto all'art. 37 il nuovo comma 7 che riconosce all'Idr in servizio ad orario parziale il "diritto" ad ottenere l'orario completo in caso di disponibilità. Pertanto è estremamente difficile motivare una

frammentazione come quella ipotizzata nella domanda. 3) Alla luce di quanto detto sopra, non è senz'altro regolare diminuire le ore di insegnamento nella stessa scuola ad un laico per favorire la presenza di un sacerdote, soprattutto se il sacerdote figura come nuovo incarico, in quanto dovrebbero essere state soddisfatte prima le condizioni sopra richiamate, e cioè la sistemazione di tutti gli Idr della diocesi a tempo pieno. All'autorità ecclesiastica è sempre possibile comportarsi diversamente, assumendosi però la piena responsabilità (morale ed amministrativa) di tali scelte.

Gent.mo prof. Incampo, mi è stato posto un quesito cui non so proprio rispondere: un collega già di ruolo con cattedra 18 ore in Religione, trovandosi tra i primi della graduatoria permanente di lettere e quindi tra i convocati a fine agosto dal CSA per gli incarichi a tempo determinato, può aggiungere all'insegnamento di religione uno spezzone di lettere nella stessa scuola max 6 ore e accettarne l'incarico? Ringrazio di tutto cuore della sua disponibilità e del servizio preziosissimo che sta offrendo a ciascuno di noi.
Un cordiale saluto

Il DPR 399/88 che prevedeva la possibilità di poter insegnare per 24 ore non è stato mai caducato.
Questo significa che il collega può tranquillamente accettare l'incarico del CSA.